



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
207	21/04/2022	7	0

Oggetto:

Approvazione dello schema di "Accordo di collaborazione tra la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Federazione regionale Coldiretti Campania per la gestione sostenibile dei rifiuti agricoli" (Allegato)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a. la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, che modifica la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, individua nella prevenzione il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente;
- b. il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, di attuazione della direttiva n. 2018/851/UE e che modifica il codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006) introduce le definizioni di compost e di compostaggio, che consentono la realizzazione di filiere di produzione e di impiego di altri materiali organici non qualificati come rifiuti e di sottoprodotti che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- c. a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti prodotti dalle attività connesse alle attività agricole non sono più classificati come urbani, ma sono considerati speciali insieme a quelli delle attività agricole principali;
- d. l'articolo 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 consente ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, tra l'altro, nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo (lett. e) e di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (lett. e-bis);

CONSIDERATO che:

- a. le imprese agricole hanno un rilevante potenziale nell'ambito delle filiere di produzione e di impiego del compost, per la possibilità di avviare le attività di compostaggio direttamente sul luogo di produzione e di impiegare il compost prodotto;
- b. la pratica dell'autocompostaggio in area agricola consente di rispondere a conformazioni di particolare disagio logistico con riferimento alla raccolta nonché alla dislocazione degli impianti assicurando uno strumento flessibile alternativo al servizio pubblico di raccolta per le imprese agricole che esercitano attività connesse;
- c. la produzione di compost può derivare dall'impiego di sottoprodotti e di materiali organici non classificati come rifiuti da utilizzare nel processo di compostaggio, ai fini di una successiva distribuzione sui suoli agricoli;
- d. appare necessario assicurare alle imprese agricole strumenti alternativi di gestione dei propri residui e rifiuti agricoli speciali prodotti nell'ambito dell'attività d'impresa attraverso la previsione di riduzioni ed esenzioni nella commisurazione della tariffa di gestione dei rifiuti (TARI) in base alle modalità di avvio al recupero dei rifiuti concordate e comunicate all'ufficio dell'Amministrazione comunale competente.
- e. l'art. 206, co. 1 del D.lgs. n. 152/2006 consente alle autorità competenti di stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni

di categoria al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese;

- f. l'Assessorato Agricoltura della Regione Campania, attraverso le attività gestionali poste in essere dalla Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, è da svariati anni impegnato in attività di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, anche attraverso la promozione dei principi dell'economia circolare considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse naturali;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto su esposto:

- a. con nota n. 146 del 14.12.2021, acquisita dalla UOD 50.07.20 con prot. n 628006 del 15.12.2021, la Federazione Regionale Coldiretti Campania ha chiesto pertanto alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentarie Forestali di sottoscrivere un *“Accordo di collaborazione per la gestione sostenibile dei rifiuti agricoli”* con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di filiere sostenibili dell'autocompostaggio agricolo per favorire la corretta gestione dei materiali e dei sottoprodotti, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico degli imprenditori agricoli; anche attraverso la realizzazione congiunta di attività di divulgazione e formazione;
- b. con nota prot. n. 642384 del 22.12.2021 la Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha trasmesso all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale il documento *“Accordo di collaborazione per la gestione sostenibile dei rifiuti agricoli”* allo scopo di acquisirne il previsto parere;
- c. con nota PS 178 50.07.2021, acquisita al protocollo della UOD 50.07.20 con n. 649604 del 28.12.2021, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso il richiesto parere contenente alcuni suggerimenti di modifiche e integrazioni che sono state integralmente recepite nel suddetto schema di Accordo;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione del documento, in forma di schema, dal titolo: *“Accordo di collaborazione per la gestione sostenibile dei rifiuti agricoli”* tra la Regione Campania, rappresentata dalla Direttrice generale per le Politiche agricole, Alimentari e forestali, per le competenze in materia ricoperte, e la Federazione Regionale Coldiretti Campania (Allegato), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

alla stregua dell'istruttoria condotta dal funzionario a tanto incaricato della U.O.D. 50.07.20 *“Tutela, Valorizzazione e Tracciabilità del Prodotto agricolo”* e della dichiarazione di regolarità sulla stessa resa dal Dirigente di tale U.O.D.,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate e confermate:

1. di approvare il documento, sottoforma di schema, titolato: *“Accordo di collaborazione per la gestione sostenibile dei rifiuti agricoli”* (Allegato) tra la Regione Campania, rappresentata dalla Direttrice generale

per le Politiche agricole, alimentari e forestali e la Federazione Regionale Coldiretti Campania, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di demandare tutti gli adempimenti che ne scaturiscono alla U.O.D. 50.07.20 "Tutela, Valorizzazione e Tracciabilità del prodotto agricolo", che relazionerà annualmente sullo stato di attuazione delle attività ivi previste;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sull'amministrazione trasparente di cui all'art. 23 del D.Lgs n.33/2013 e nella casa di vetro ai sensi della L.R. 23/2017;

Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla Federazione Regionale Coldiretti Campania e all'UDCP 40 03 03 per l'archiviazione.

PASSARI

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI AGRICOLI SPECIALI**

TRA

REGIONE CAMPANIA (di seguito, anche **Regione**), con sede in, n.
–, C.F., nella persona della Direttrice
Generale della Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dr.ssa Maria
Passari, giusta nomina con DPGR n. n. 78 del 28 marzo 2021, domiciliata per la carica
presso la sede legale della Regione Campania

E

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA (di seguito, anche **Coldiretti
Campania**), C.F. _____, con sede in vianella
persona del Presidente *pro tempore* dott., domiciliato per la carica presso la
sede legale;

nel prosieguo la Regione e Coldiretti Campania congiuntamente anche definite “**Le
Parti**”

PREMESSO CHE

- a. il piano d’azione avviato con il Green Deal europeo è diretto a promuovere l’uso efficiente delle risorse nel rispetto dei principi dell’economia circolare al fine di preservare la biodiversità e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
- b. la strategia economica europea “Dal produttore al consumatore” intende favorire la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, agevolando la realizzazione di sistemi agro-alimentari in grado di soddisfare la domanda di alimenti con elevati standard di sicurezza, qualità e sostenibilità anche sotto il profilo nutrizionale;
- c. la medesima strategia individua nella bioeconomia circolare un potenziale da incentivare per l’impiego di soluzioni basate sulla natura e sulle tecnologie per conseguire i migliori risultati climatici e ambientali, ridurre e ottimizzare l’impiego dei fattori di produzione, quali fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi;

- d. la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, che modifica la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, individua nella prevenzione il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente;
- e. la medesima direttiva n. 2018/851/UE promuove una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, attraverso l'adozione di misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse naturali;
- f. la direttiva n. 2018/851/UE individua, altresì, nella transizione verso l'economia circolare una importante occasione per apportare benefici all'ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso una maggiore sinergia tra i settori dell'energia, del clima, dell'agricoltura, dell'industria e della ricerca, creando nuove opportunità per le economie locali e i soggetti interessati;
- g. il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, di attuazione della direttiva n. 2018/851/UE e che modifica il codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006) introduce le definizioni di compost e di compostaggio che consentono la realizzazione di filiere di produzione e di impiego di altri materiali organici non qualificati come rifiuti e di sottoprodotti che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- h. a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti prodotti dalle attività connesse all'agricoltura non sono più classificati come urbani ma sono considerati speciali, insieme a quelli delle attività agricole principali; di conseguenza e a titolo di esempio, i rifiuti degli agriturismi che forniscono i servizi di ricezione e ospitalità come pure i rifiuti delle imprese che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli e trasformati, inclusi piante e fiori, nonché le imprese florovivaistiche, non sono più assimilati agli urbani e, pertanto, non sono più conferiti al servizio pubblico di raccolta. Ulteriore effetto di tale modifica è che non è più dovuta la tassa sui rifiuti urbani (TARI);
- i. con circolare del 12 aprile 2021, avente ad oggetto "*Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*", il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), di concerto con il Ministero delle finanze (MEF), ha confermato il carattere speciale dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, in linea con quanto espressamente previsto dagli allegati L-*quater* e *quinquies* della Parte

Quarta del Decreto-legislativo n. 152/2006 per effetto delle modifiche di cui al D.lgs. n. 116/2020;

- j. la suddetta circolare, considerata la necessità di assicurare, in via prioritaria, la corretta gestione dei rifiuti anche alle imprese agricole che non abbiano ancora trovato alternative adeguate, lascia la facoltà all'imprenditore agricolo di avvalersi del servizio pubblico, secondo le condizioni da concordare a titolo volontario con il gestore;
- k. appare, pertanto, necessario consentire alle imprese agricole che svolgono attività connesse, di organizzare, in tempi e modalità adeguati, l'uscita definitiva dal servizio pubblico, assicurando nel contempo un periodo transitorio di gestione dei rifiuti speciali in virtù del regime giuridico antecedente alla riforma, da concordare a titolo volontario dall'imprenditore agricolo con il gestore del servizio pubblico;
- l. continuano a registrarsi comportamenti difformi da parte delle amministrazioni comunali attraverso l'adozione di provvedimenti che, da un lato sospendono e dall'altro consentono la prosecuzione del servizio pubblico, senza tuttavia prevedere riduzioni o esenzioni tariffarie;
- m. occorre individuare soluzioni concordate con le Amministrazioni locali, al fine di consentire alle imprese di avviare percorsi alternativi di sostenibilità ambientale, attraverso l'adesione al presente accordo di collaborazione da parte delle amministrazioni locali per favorire le attività di autocompostaggio, la realizzazione di circuiti organizzati di raccolta anche privati o, ancora, per consentire la continuità della gestione pubblica dei rifiuti, semplificando gli adempimenti a carico dei produttori agricoli;
- n. in ogni caso, la previsione di regimi alternativi deve tener conto di tale peculiarità delle attività agricole, al fine di elaborare soluzioni che non comportino un aggravamento di costi e oneri a carico delle imprese agricole;
- o. appare, pertanto, opportuna la definizione, nel breve periodo, di un regime transitorio che tenga conto del carattere speciale dell'attività agricola, esercitata da realtà imprenditoriali frammentate e differenziate sul territorio, dislocate al di fuori del perimetro urbano, spesso in zone interne o di montagna caratterizzate da notevoli difficoltà organizzative sul piano della logistica, risultandone difficile il raggiungimento.

VISTI

La parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., e, in particolare:

- a. l'art. 183, co. 1, lett. b-sexies) che esclude dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca;
- b. l'art. 183, co. 1, lett. e) che definisce l'«autocompostaggio» come il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c. l'art. 183, lett. ee) che definisce il «compost» come il prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- d. l'art. 183, lett. qq) che definisce «sottoprodotto» qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 2;
- e. l'art. 184-bis che considera sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - e.1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - e.2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - e.3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - e.4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- f. l'art. 185, comma 1, lett. f) che esclude dall'ambito dei rifiuti, tra l'altro, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- g. gli allegati L-*quater* ed L-*quinquies* alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 che espressamente escludono dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.;
- h. l'art. 206, co. 1 che consente alle autorità competenti di stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese;
- i. il medesimo art. 206, co. 3 secondo cui gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe alla normativa ma possono prevedere semplificazioni amministrative;
- j. l'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- k. l'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente ai Comuni di commisurare la tariffa sui rifiuti alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l. l'articolo 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, tra l'altro, nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo (lett. e) e di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (lett. e-bis).

CONSIDERATO CHE

- a. le attività di gestione sostenibile dei rifiuti possono diventare fattore decisivo per consentire alle imprese che svolgono attività connesse di valorizzare la propria dimensione multifunzionale attraverso i benefici che derivano dai residui agricoli da impiegare nel ciclo aziendale nel pieno rispetto dei principi europei dell'economia circolare e della bioeconomia;
- b. le imprese agricole hanno un rilevante potenziale nell'ambito delle filiere di produzione e di impiego del compost, per la possibilità di avviare le attività di compostaggio direttamente sul luogo di produzione e di impiegare il compost prodotto;
- c. la valorizzazione delle funzioni svolte dall'impresa agricola e la promozione della multifunzionalità in agricoltura rappresentano un'opportunità di sviluppo delle economie territoriali, consentono di evitare lo spopolamento delle aree interne e favoriscono una maggiore sinergia nei rapporti tra il sistema urbano e quello agricolo;
- d. l'agricoltura territoriale, sostenibile e multifunzionale presenta notevoli profili di rilevanza economica e sociale, in connessione con il ruolo ambientale e di presidio demografico, contribuendo alla conservazione e al ripristino delle infrastrutture ecologiche attraverso interventi di manutenzione e di miglioramento agroambientale;
- e. la pratica dell'autocompostaggio in area agricola consente di rispondere a conformazioni di particolare disagio logistico con riferimento alla raccolta nonché alla dislocazione degli impianti assicurando uno strumento flessibile alternativo al servizio pubblico di raccolta per le imprese agricole che esercitano attività connesse;
- f. la produzione di compost può derivare dall'impiego di sottoprodotti e di materiali organici non classificati come rifiuti da utilizzare nel processo di compostaggio ai fini di una successiva distribuzione sui suoli agricoli;
- g. il regime dei sottoprodotti contribuisce, altresì, alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo limitando il consumo di materie prime vergini;
- h. la realizzazione di una filiera locale di raccolta e trattamento dei materiali vegetali per la produzione di compost secondo criteri di prossimità e di efficienza, rappresenta un'opportunità per stoccare la CO₂ nel suolo e diventare carbon negative perseguendo così gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di CO₂,

migliorando la fertilità dei suoli e ottenendo, al contempo, redditi aggiuntivi rispetto a quelli prodotti dalla esclusiva attività agricola.

RITENUTO CHE

appare necessario assicurare alle imprese agricole strumenti alternativi di gestione dei propri residui e rifiuti agricoli speciali prodotti nell'ambito dell'attività d'impresa attraverso la previsione di riduzioni ed esenzioni nella commisurazione della tariffa di gestione dei rifiuti (TARI) in base alle modalità di avvio al recupero dei rifiuti concordate e comunicate all'ufficio dell'Amministrazione comunale competente.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ART. 2 - OGGETTO

1. Con il presente Accordo le Parti, al fine di assicurare una gestione sostenibile dei residui organici e dei rifiuti agricoli speciali e di promuovere la multifunzionalità incentivando l'impiego dei sottoprodotti derivanti dalle attività agricole e connesse, si impegnano a promuovere congiuntamente la realizzazione di filiere sostenibili di autocompostaggio integrate da sistemi di raccolta differenziata, gestita dal servizio pubblico o privato.
2. L'attuazione delle attività contemplate dal presente Accordo consentirà di migliorare la competitività e la semplificazione burocratica per le imprese agricole, nonché di ottenere talune esenzioni e riduzioni nella corresponsione della tariffa di gestione dei rifiuti (TARI), che siano concesse in base alla natura speciale e commisurate alla quantità dei rifiuti agricoli avviati al sistema privato o pubblico di raccolta, anche attraverso circuiti organizzati privati o destinati alle attività di compostaggio nel luogo di produzione.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo si impegnano a:
 - 1.1. promuovere l'adesione al presente accordo delle Amministrazioni locali campane e delle imprese aderenti alla Federazione Regionale Coldiretti Campania, al fine di agevolare la realizzazione di filiere sostenibili di compostaggio assicurando l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle procedure tecnico-operative. A tal fine, la Coldiretti Campania si impegna a promuovere e divulgare tra le imprese agricole il presente Accordo prevedendo, anche in collaborazione con la Regione Campania, l'organizzazione di attività di formazione sull'utilizzo dei sistemi di compostaggio. La Regione, si impegna a sostenere la transizione ecologica avviata con il Green Deal assegnando punteggi premianti alle imprese agricole che abbiano attivato sistemi di compostaggio idonei ai fini della prevenzione nella produzione dei rifiuti in fase di partecipazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per i successivi Piani di Sviluppo Rurale;
 - 1.2. divulgare nel sistema imprenditoriale agricolo (imprese agricole e selvicolturali, strutture agrituristiche, florovivaistiche, destinate alla vendita diretta, cooperative, consorzi, etc.) la strategia e le iniziative contenute nel presente Accordo, al fine di sensibilizzare tutti gli attori della filiera. In particolare, Coldiretti Campania si impegna, con l'ausilio delle Federazioni provinciali, ad effettuare un monitoraggio semestrale diviso per Provincia al fine di valutare l'efficacia e l'effettività del presente accordo di collaborazione;
 - 1.3. definire le tipologie di materiali non rifiuto e di sottoprodotti provenienti dalle attività connesse che possano essere gestiti mediante l'autocompostaggio;
 - 1.4. promuovere la realizzazione di filiere sostenibili dell'autocompostaggio agricolo che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorisca la corretta gestione dei materiali e dei sottoprodotti, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico degli imprenditori agricoli;
 - 1.5. promuovere e stimolare la competitività delle attività connesse e multifunzionali, migliorando il processo di semplificazione amministrativa

quale fondamentale elemento per un rinnovato e collaborativo rapporto tra imprese agricole e Amministrazioni locali;

- 1.6. favorire la diffusione dei principi di economia circolare e di bioeconomia nonché lo sviluppo di una nuova coscienza ecologica collettiva basata sul concetto di sviluppo sostenibile;
- 1.7. realizzare iniziative di informazione, sensibilizzazione sui temi oggetto del presente Accordo nonché corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche ai fini di un impiego efficiente del compost prodotto dalle imprese agricole;
- 1.8. organizzare eventi presso le imprese finalizzati alla realizzazione di campagne informative e dimostrative, dirette a sensibilizzare il pubblico sulle attività di prevenzione di produzione dei rifiuti organici, attraverso la pratica del compostaggio domestico e sugli impieghi del compost quale fertilizzante alternativo ai prodotti chimici.

ART. 4 – REGOLAZIONE TARIFFARIA

1. I Comuni applicano l'esenzione tariffaria totale, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli imprenditori che dichiarino di avviare al riciclo i rifiuti agricoli prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, direttamente o tramite soggetti autorizzati e di destinare all'attività di compostaggio almeno il 40% dei residui organici sul totale dei rifiuti prodotti.
2. I Comuni applicano una riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 1, commi 649 e 659, lett. e) ed e-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, qualora il richiedente dichiari di continuare ad avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti e di destinare all'attività di compostaggio una quota pari al 40% dei residui organici.
3. I Comuni applicano una riduzione tariffaria ai sensi dell'art 1, commi 649 e 659, lett. e) della legge 27 dicembre 2013, n.147, qualora il richiedente dichiari di continuare ad avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti, compresi i residui organici prodotti.
4. Gli imprenditori agricoli comunicano al Comune di appartenenza le modalità di gestione dei rifiuti agricoli e dei residui organici ai sensi dei commi precedenti.

5. Le Parti si impegnano ad attivarsi per sensibilizzare i Comuni a prevedere nei regolamenti disciplinanti la tassa sui rifiuti (TARI) l'applicazione delle esenzioni/riduzioni tariffarie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

ART. 5 – MODALITÀ DI DESTINAZIONE AL COMPOSTAGGIO

1. Gli imprenditori agricoli che intendono praticare il compostaggio sul luogo di produzione si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i propri rifiuti organici provenienti dalle cucine, dalle attività florovivaistiche e, in generale, dalle attività connesse.
2. La pratica del compostaggio deve essere effettuata sui terreni di proprietà o in disponibilità, pertinenti o adiacenti all'immobile per cui si richiede l'esenzione o la riduzione tariffaria. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovino nelle immediate vicinanze dell'immobile purché il richiedente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi. La pratica del compostaggio deve essere effettuata in modo continuativo e non occasionale. L'area di compostaggio, compresi gli eventuali contenitori, devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

ART. 6 – MATERIALI CONFERIBILI

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:
 - 1.1. bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
 - 1.2. fiori, piante e fogliame, apparati radicali; zolle di terra;
 - 1.3. paglia;
 - 1.4. rami, cortecce, pezzi di legno, segatura derivanti da potature;
 - 1.5. sfalci d'erba;
 - 1.6. cenere di legna e di sottoprodotti derivanti da materiale vegetale (es. nocciolino; cippato; ecc.);
 - 1.7. residui vegetali derivanti dalle attività agricole e connesse

ART. 7 – DURATA

1. Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla sua sottoscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 1/2016 il presente Accordo si considera automaticamente decaduto in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sua sottoscrizione

ART. 8 - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo e che non fosse possibile risolvere in via amichevole, le Parti convengono espressamente che sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 9 - MISCELLANEA

1. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto in esso disciplinato e supera ogni eventuale pregressa intesa.
2. Qualsiasi modifica, proroga o rinnovo al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

ART. 10 – REFERENTI DELLE PARTI

1. Referenti delle Parti per il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo sono:

Per Regione Campania:

_____ (nome)

_____ (carica)

_____@_____.it

+39 _____

Per Coldiretti Campania:

_____ (nome)

_____ (carica)

_____@_____.it

+39 _____

_____ li __/__/_____

REGIONE CAMPANIA

COLDIRETTI CAMPANIA